



Disposti di natura non doganale

A.60 1° giugno 2023

Regolamento R-60-6.6 - Allegato 1

Mercurio

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Indice

1	Basi legali.....	3
2	Scopo e campo d'applicazione.....	3
3	Trasposizione ed esecuzione.....	3
4	Delimitazione tra le varie categorie di merci.....	4
4.1	Divieti.....	4
4.2	Obbligo dell'autorizzazione.....	4
4.2.1	Importazione.....	4
4.2.2	Deroga all'obbligo di avere un'autorizzazione.....	5
4.2.3	Esportazione.....	5
5	Dichiarazione doganale.....	5
5.1	In generale.....	5
5.2	Dichiarazione doganale d'importazione.....	5
5.3	Dichiarazione doganale d'esportazione.....	5
5.4	Regime di deposito doganale (DDA) e depositi franchi doganali.....	6
5.5	Transito.....	6
5.6	Traffico turistico.....	6
6	Infrazioni.....	6

1 Basi legali

- Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013 sul mercurio (Convenzione di Minamata; [RS 0.814.82](#))
- Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim; [RS 813.1](#))
- Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; [RS 814.01](#))
- Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; [RS 814.20](#))
- Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; [RS 814.81](#))

2 Scopo e campo d'applicazione

Il mercurio è un metallo pesante altamente tossico che presenta ripercussioni su scala globale. Viene trasportato in tutto il mondo, resiste al degrado, è soggetto a bioaccumulazione negli organismi e negli ecosistemi e ha effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente.

Scopo della Convenzione di Minamata è proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente da emissioni, anche di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio. Tale convenzione prevede disposizioni per l'intero ciclo di vita del mercurio e, tra queste, anche misure per diminuirne la domanda e l'offerta.

Secondo la convenzione, il Paese destinatario deve dare al Paese esportatore il consenso per l'importazione di mercurio metallico (procedura di consenso).

Tale accordo internazionale viene trasposto in Svizzera principalmente con l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (Allegato 1.7).

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici non disciplina i rifiuti di mercurio. Per tali merci si rimanda al regolamento R-60-6.9 (Traffico transfrontaliero di rifiuti).

3 Trasposizione ed esecuzione

L'esecuzione dei compiti amministrativi relativi al traffico transfrontaliero delle sostanze o dei preparati che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici compete all'ufficio indicato di seguito

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici
Sezione Prodotti chimici industriali
3003 Berna
Tel. +41 58 462 93 12, +41 58 462 69 70, +41 58 463 16 00
E-mail: chemicals@bafu.admin.ch
Sito Internet: www.ufam.admin.ch

4 Delimitazione tra le varie categorie di merci

L' allegato 1.7 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici designa le merci che in Svizzera sono vietati o soggetti a rigorose restrizioni.

Inoltre, alcuni composti, preparati e merci contenenti mercurio ai sensi dell'allegato 1.7 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici possono rientrare nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02), dell'ordinanza sui biocidi (RS 813.12) o dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161).

Per tali merci si rimanda ai regolamenti R-60-4.1 (Derrate alimentari e oggetti d'uso) e R-60-6.6 (Sostanze e preparati pericolosi, prodotti fitosanitari e biocidi).

4.1 Divieti

È vietata l'esportazione:

Merchi contenenti mercurio:

- Barometri
- Estensimetri per l'uso in pletismografi
- Igrometri
- Interruttori
- Manometri
- Picnometri
- Relè
- Sfigmomanometri
- Strumenti per la determinazione del punto di rammollimento
- Tensimetri
- Termometri di ogni genere

4.2 Obbligo dell'autorizzazione

4.2.1 Importazione

Chi intende importare

- mercurio (n. CAS 7439-97-6);
- un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 %;
- un composto di mercurio non vietato ai sensi dell'allegato 1.7, cifra 1.1, capoverso 1 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici **oppure**
- una lega di mercurio,

necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

4.2.2 Deroga all'obbligo di avere un'autorizzazione

Mercurio (n. CAS 7439-97-6) o preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 % nonché composti di mercurio e le leghe di mercurio da uno [Stato contraente](#) della Convenzione di Minamata e importati a scopi di ricerca / analisi non sono soggetti all'autorizzazione.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare lo scopo dell'importazione (ricerca o analisi), al posto del numero di autorizzazione rilasciato dall'UFAM, nella rubrica «Numero del permesso» della dichiarazione doganale d'importazione.

4.2.3 Esportazione

Chi intende esportare

- mercurio (2805.4000) oppure
- preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 %,

necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

L'UFAM rilascia autorizzazioni per tutte le esportazioni (cioè uso professionale o commerciale nonché per lavori di ricerca e analisi).

5 Dichiarazione doganale

5.1 In generale

La dichiarazione deve contenere i seguenti dati:

- un codice d'assoggettamento al permesso;
- il numero dell'autorizzazione rilasciato dall'UFAM e
- la designazione esatta della merce.

5.2 Dichiarazione doganale d'importazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che importa merci della cifra 4.2.1, deve indicare il codice d'assoggettamento al permesso e il numero dell'autorizzazione rilasciato dall'UFAM nella rubrica corrispondente.

Inoltre, occorre indicare che l'invio è costituito da mercurio o di un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 %. Su domanda dei membri dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (MdUDSC) la persona soggetta all'obbligo deve presentare una copia dell'autorizzazione rilasciata dall'UFAM.

5.3 Dichiarazione doganale d'esportazione

Chi intende esportare merci conformemente alla cifra 4.2.3 deve indicare nella dichiarazione doganale l'assoggettamento all'obbligo del permesso inserendo il numero dell'autorizzazione per l'esportazione.

Inoltre, occorre indicare che l'invio è costituito da mercurio o da un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 %. Su domanda dei MdUDSC, la persona soggetta all'obbligo deve presentare una copia dell'autorizzazione per l'esportazione.

5.4 Regime di deposito doganale (DDA) e depositi franchi doganali

Per l'immagazzinamento e l'uscita dal deposito si applicano, per analogia, le disposizioni valide all'importazione e all'esportazione (cifra 5).

5.5 Transitio

Il transito di mercurio non soggiace a provvedimenti particolari.

5.6 Traffico turistico

Nel traffico turistico non è previsto alcun provvedimento.

6 Infrazioni

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici non contiene disposizioni penali proprie. Le infrazioni a tale ordinanza sono punite nell'ambito della legge sui prodotti chimici e della legge sulla protezione dell'ambiente. Tale compito incombe all'UFAM.